

ORIGINALE CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22-02-22 Numero 8

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione in giudizio e affidamento incarico legale per il giudizio di appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato da F.M. ed altri per la riforma della sentenza del TAR per l'Abruzzo sede di LAquila n. 497/2021.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 11:40, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO che con ricorso RG n. 296/2019 l'Avv. Lorenzo De Gregoriis, nell'interesse dei signori F. M., F.V. e C.M., ha adito il TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, per chiedere: -l'accertamento della illegittimità dell'occupazione dei terreni siti in Civitella del Tronto, individuati al Catasto al Villa Lempa, foglio 10, particelle 443,588,586,520,518,555,521,524,526,573,323,324,328,327,347 e 348, per un totale di Mq. 5.778, in ragione del mancato perfezionamento del procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, per omessa determinazione ed offerta dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza ed omesso deposito della medesima, ed in ogni caso per inutile decorso del termine quinquennale entro il quale avrebbe dovuto essere adottato il decreto di esproprio delle aree di cui sopra; nonché della mancata adozione del decreto di esproprio per le medesime aree, interessate da occupazione d'urgenza per la realizzazione delle infrastrutture d'uso e di interesse pubblico e della conseguente loro irreversibile ed illegittima trasformazione

-e la condanna del Comune di Civitella del Tronto all'integrale risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per la mancata utilizzazione e godimento delle aree in questione, da calcolarsi dalla data di immissione in possesso dei beni e sino alla effettiva liquidazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;

CONSIDERATA la sentenza n. 497/2021 Reg. Prov. Coll. - n. 296/2019 Reg. Ric., non notificata, con la quale il TAR di L'Aquila ha respinto il ricorso promosso dai signori F.M., F.V. e C.M. in sostanziale condivisione delle ragioni esposte nell'interesse del Comune di Civitella del Tronto dall'Avvocato Francesco Camerini nelle memorie difensive;

PRESO ATTO della comunicazione, acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 873 del 01/02/2022, con la quale l'Avvocato Camerini ha trasmesso copia, ai sensi dell'art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53, dell'appello proposto dai signori F.M., F.V. e C.M. innanzi al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 497/2021 pronunciata dal TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, che ha definito il ricorso di primo grado con esito favorevole per il Comune di Civitella del Tronto;

VALUTATA la necessità di contestare le pretese *ex adverso* dedotte e, di conseguenza, di autorizzare l'Ente alla costituzione nel giudizio di appello nella persona del Sindaco *pro tempore*;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico difensivo all'Avv. Francesco Camerini in ragione dell'alto livello di specializzazione acquisito nell'ambito del diritto amministrativo e della profonda conoscenza del contenzioso in oggetto maturata nel giudizio di primo grado, concluso con esito positivo per questo Comune;

RITENUTO, altresì, di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la predisposizione di tutte le procedure amministrative all'uopo necessarie;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale:

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- **2) di autorizzare** il Sindaco *pro tempore* a costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato dai signori F.M., F.V. e C.M. per la riforma della sentenza del TAR di L'Aquila n. 497/2021 Reg. Prov. Coll.;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la predisposizione di tutte le procedure amministrative necessarie al conferimento dell'incarico legale al fine della suddetta costituzione;
- **4) di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 stante l'urgenza di procedere all'individuazione di un rappresentante legale.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

II Sindaco

Dott. Giampaolo Paolucci

DI PIETRO CRISTINA